

N. R.G. [REDACTED]/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Sammarro ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. [REDACTED]/2019 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. GIGLIO FRANCESCO

OPPONENTI

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e per essa [REDACTED] S.p.A., già [REDACTED] S.p.A., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]



OPPOSTA

Oggetto: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

Le parti si riportano ai rispettivi atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

[REDACTED] e [REDACTED] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 2019 emesso dal Tribunale di Cosenza il 20/05/2019 con cui era ingiunto il pagamento in favore di [REDACTED] Srl, e per essa [REDACTED] S.p.A., della somma di € 37.484,19 oltre interessi e spese, in qualità di fideiussori, convenendo l'istituto di credito in giudizio per sentire dichiarare nulle le fideiussioni e, per l'effetto, estrometterli ovvero, in caso di nullità parziale, per dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione e revocare il decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, dichiarare che la somma dovuta non corrisponde a quella ingiunta in considerazione delle anomalie riscontrate in tema di anatocismo e CMS.

██████████ Srl, e per essa ██████████ S.p.A., già ██████████ S.p.A., eccepiva l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, che contestava nel merito, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.

L'opposizione è fondata e dev'essere accolta.

Preliminarmente, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento secondo cui dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Qualora il contratto sia viziato da nullità derivata dall'intesa restrittiva denunciata dalla Banca d'Italia, il contratto è dunque ugualmente suscettibile di essere eseguito, pur se privato delle clausole invalide, secondo il principio dato dall' art. 1419 c.c..

Sempre in via preliminare, deve ritenersi sussistente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, in quanto predisposta su formulari ABI, atteso che gli oppositori hanno prodotto il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d'Italia da cui si evince l'adesione di tali articoli allo schema ABI e, quindi, la fondatezza delle censure sollevate, tant'è che l'istituto di credito non ha formulato specifiche contestazioni sul punto.

Tanto premesso, dev'essere accolta l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine semestrale e dell'obbligo di diligenza ivi sancito, applicabile al caso di specie per effetto della nullità della clausola derogatoria contenuta nell'art. 6, che impone al creditore che intende conservare la garanzia di agire giudizialmente nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

Al riguardo va infatti osservato che la contestazione degli oppositori secondo cui la scadenza dell'obbligazione principale debba farsi risalire alla comunicazione del 12/09/2008, peraltro non contestata dalla banca, trova un preciso riscontro nella documentazione prodotta da quest'ultima a corredo del monitorio da cui risulta che ██████████ Banca di ██████████ ha revocato la linea di credito e comunicato il recesso dal contratto di conto corrente.

Pertanto, considerato che la società opposta non ha allegato né dimostrato di avere proposto diligentemente contro il suo debitore nel termine normativamente previsto, pur essedo gravata dal relativo onere il applicazione del principio

dell'inerenza probatoria, deve ritenersi integrata la decadenza dalla garanzia per cui il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.

Le spese vanno compensate, attese le peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
- Dichiara compensate le spese di lite.

Cosenza, 24 giugno 2021

Il giudice

Antonio Sammarro